

01

---

SEMPLIFICAZIONI,  
GOVERNANCE  
E GIUSTIZIA



IL DECRETO LEGGE 77

# Le 40 riforme Pnrr al via da governance e semplificazioni

Giorgio Santilli

**Q**uaranta riforme: è il percorso virtuoso che dovrebbe consentire al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, in via di approvazione definitiva entro pochi giorni, di lasciare un segno duraturo, oltre il 2026, oltre l'ambizioso piano di investimenti finanziato con i 191 miliardi del Recovery Plan.

Si parte dal decreto legge che pone le basi per la realizzazione del Pnrr: il decreto legge 77, che definisce la governance attuativa del Piano e le regole eccezionali per la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli investimenti programmati. Il cronoprogramma del Pnrr lo prevedeva entro il 31 maggio e il 31 maggio è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

Sessantasette articoli con l'obiettivo di dare una "spallata" agli investimenti nelle infrastrutture, nella banda larga e nella digitalizzazione del Paese, nelle opere ambientali, nell'edilizia privata attraverso l'efficientamento energetico e nella rigenerazione urbana attraverso i massicci piani nazionali pubblici. Strettamente connesso a questo decreto legge c'è il suo decreto ge-

mello sul "reclutamento" (si veda l'articolo alla pagina 9): hanno vissuto insieme la fase di preparazione, sono stati poi separati per l'approvazione in Cdm.

In tema di codice appalti, il Dl Semplificazioni affronta solo alcune questioni urgenti, come la riforma del subappalto in linea con le raccomandazioni Ue, rimandando a un Ddl delega un intervento più organico: è la riforma 3 (si veda la pagina 10).

Le principali misure che producono un impatto immediato sono il ritorno all'appalto integrato su progetto preliminare e la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando sotto la soglia Ue. Ci sono norme per limitare i danni da contenziosi e per disinnescare i conflitti e superare i veti in conferenza di servizi, con un largo uso del silenzio assenso. Nel settore dell'edilizia privata e pubblica, in prima linea lo snellimento delle procedure per il Superbonus, con la possibilità di avviare i lavori con una semplice Cila.

Il Parlamento sta discutendo il decreto e sul tavolo ci sono numerose modifiche a tutto campo, ma non sembrano in grado di modificare l'impianto solido del decreto come approvato dal Consiglio dei ministri.

## IL DL 77


### Governance e semplificazioni primo capitolo delle riforme Pnrr

Entro il 30 luglio il Parlamento lo convertirà in legge



# TEATRO

## N° 5



**Il via libera Ue.**  
Ursula von der  
Leyen e Mario  
Draghi a Cinecittà  
per la cerimonia  
del via libera al  
Pnrr italiano



Soprattutto a difesa dei tempi di attuazione del Pnrr da rispettare.

Il Dl costruisce infatti con l'articolo 44 un'architettura nuova e una corsia speciale ultraveloce dedicata ai progetti del Pnrr. Se dovesse raggiungere gli obiettivi fissati, questo "laboratorio" si candida a diventare il nuovo modello di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali in Italia, con una rottura di equilibri quasi trentennali.

Gli elementi portanti che spiccano nello «schema Draghi» sono quattro: 1) una commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (Via) composta di un massimo di 40 tecnici che dovrebbe risolvere il passaggio autorizzativo più critico in termini di tempi e di incertezza procedurale (articolo 17, comma 1, lettera a) abbattendo i tempi ordinari da 270 a 130 giorni (articolo 20); 2) la Soprintendenza speciale per il Pnrr che «svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi i cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero» (articolo 29); 3) il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, struttura del tutto nuova, guidata dal presidente del Cslp e composta di altri 28 membri (articolo 45), che sarà la vera stanza di compensazione dei conflitti interministeriali e territoriali sui grandi progetti con poteri di proporre soluzioni progettuali di mediazione nei casi di dissenso in ambito Via e in ambito di conferenza di servizi (articolo 44); 4) i poteri sostitutivi molto ampi, affidati al presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri, attivati sempre dal comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, che possono portare a decisioni del Cdm non sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti (articolo 44, comma 6). I punti 3 e 4 (Titolo III del decreto legge) si applicano solo a dieci opere, inserite in allegato IV al decreto, ma è probabile che questo elenco cresca.

Il decreto legge contiene anche la proroga al 30 giugno 2023 delle principali proro-

ghe del decreto 76/2020 (il Semplificazioni 1). Oltre agli affidamenti in deroga, ci sono i termini di sei mesi per aggiudicare o individuare l'affidatario, le norme sulla certificazione antimafia, l'elenco tassativo delle cause di sospensione lavori, il collegio consultivo tecnico, la responsabilità per danno erariale, la possibilità di consegna lavori sempre in via di urgenza, l'automatismo per i termini procedurali in via di urgenza, la possibilità di includere lavori fuori dei documenti di programmazione, la conferenza di servizi accelerata. Il nuovo termine del 30 giugno 2023 si riferisce sempre alla data della determina a contrarre della stazione appaltante.

Sugli affidamenti diretti di servizi va anche detto che viene ampliata per i servizi di ingegneria e di architettura la soglia limite per l'affidamento diretto da 75 mila a 139 mila e si dà la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare senza consultazione di più operatori economici.

Sul subappalto (articolo 49) la riforma si esplica in due momenti: dall'entrata in vigore del Dl al 31 ottobre 2021 si applica una disciplina transitoria che prevede un tetto del 50%, il divieto di cessione a terzi da parte dell'appaltatore dell'intero contratto e della «prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera»; dal 1° novembre 2021 saranno le stazioni appaltanti a indicare nel documento di gara le prestazioni e le lavorazioni che l'appaltatore non potrà affidare a terzi, «previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere della Prefettura». La motivazione dovrà riferirsi alla «natura» o «complessità» delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, all'esigenza di «rafforzare il controllo delle attività di cantiere o più in generale dei luoghi di lavoro», alla necessità di «garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori» o ancora di «prevenire il rischio di infiltrazioni criminali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LA RIFORMA NUMERO 2

# Reclutamento, per partire 24mila ingressi a tempo

Gianni Trovati

Il decreto «reclutamento» è la riforma del Pnrr numero 2 e prevede 24mila ingressi a tempo (di cui 22mila alla Giustizia e 500 alla Ragioneria) e una verifica al Mef per ulteriori ingressi. Riserva fino al 40% nei concorsi per chi avrà lavorato almeno 36 mesi. I ministeri e le altre Pa titolari di interventi del Pnrr potranno mettere a carico del Piano «esclusivamente le spese per assunzioni di personale specificatamente destinato» ai progetti, dopo aver definito il fabbisogno con la Rgs.

La macchina parte subito per le 24mila assunzioni già espressamente previste nel Pnrr, con contratti a tempo per un massimo di cinque anni o incarichi di collaborazione destinati a 16.500 laureati in materie giuridiche ed economiche per l'«ufficio del processo», mentre altri 5.410 (diplomati e laureati) andranno sempre alla Giustizia per il supporto tecnico informatico ai tribunali. Mille sono «esperti multidisciplinari» per gli enti territoriali (165 milioni, servirà un Dpcm), 500 per la rendicontazione assicurata dalla Rgs alla commissione Ue. Restano eventuali altri 300 in caso di « motivate esigenze»: 268 per la Transizione digitale a Palazzo Chigi e 67 per l'Agid. Per il ministero Transizione ecologica varato un decreto su misura.

La spinta degli altri ministeri per gonfiare i propri organici grazie al vento del Recovery non è passata. Si tradurrà in bat-

taglie bilaterali con Rgs e Palazzo Chigi.

Come rivendicato dal ministro per la Pa Renato Brunetta, il decreto approvato continua a guardare oltre la contingenza del Pnrr per introdurre una serie di novità strutturali come la creazione dell'area per il personale «ad alta specializzazione» e un percorso di carriera che può portare i funzionari nei ruoli dirigenziali.

In questo modo, il decreto rispetta i criteri imposti dalle regole comunitarie, che impediscono di caricare la spesa strutturale sui fondi di Next Generation Eu. Il personale elencato nel testo avrà contratti a tempo determinato, che potranno superare la classica durata triennale ma senza sfiorare il calendario dei progetti a cui sono collegati. Per essere valido, il contratto dovrà infatti indicare il progetto per il quale viene attivato; e potrà essere interrotto per giusta causa ex articolo 2119 del Codice civile se non saranno raggiunti gli obiettivi intermedi o finali previsti dal progetto. Per gli altri ministeri serviranno «altre migliaia di persone», spiega Brunetta, assicurando però che «non ci sarà nessun assalto alla diligenza».

Per rendere più attrattivo il reclutamento e non disperdere le competenze maturate con il Pnrr, le regole approvate dal decreto aprono a chi avrà un contratto a tempo determinato per il Pnrr una corsia preferenziale verso il posto fisso, con riserva di posti fino al 40% dedicata a chi avrà lavorato almeno per 36 mesi.

Per accelerare i tempi della selezione si applicheranno i meccanismi appena definiti dalla riforma dei concorsi, con una sola prova scritta. E la Funzione pubblica attiverà il portale unico del reclutamento con due elenchi: i professionisti e gli esperti per gli incarichi di collaborazione (serve l'iscrizione all'albo o all'ordine da 5 anni) e il personale con «alta specializzazione» per i contratti a tempo. Per l'iscrizione al secondo elenco servirà un'«idoneità», da ottenere con un esame scritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LA RIFORMA NUMERO 3

# Codice appalti, riforma a 360° con delega al governo

Giorgio Santilli

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma numero 3 del Pnrr, il disegno di legge delega di riordino del codice degli appalti. È una delega classica, molto simile a quella che fu approvata con la legge 11/2016 per varare il codice (che però aveva un'infinità di criteri per l'esercizio della delega), ma presenta alcune peculiarità soprattutto sul percorso di attuazione della delega legislativa. La proposta dei decreti legislativi spetterà, infatti, non solo al ministro delle Infrastrutture, che è il titolare della materia, ma anche al Presidente del Consiglio e - cosa davvero poco utilizzata - al Consiglio di Stato. Il testo del disegno di legge ha infatti riesumato una norma del 1924, il regio decreto 1054, testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, che all'articolo 14, punto 2°, dispone che il Consiglio di Stato «formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo». Per gli «schemi redatti dal Consiglio di Stato» - dice il Ddl - non sarà ovviamente necessario acquisire il parere del Consiglio stesso. Ancora una volta, quindi, il premier tende a privilegiare in una materia delicatissima politicamente una soluzione tecnica, tenendo per sé il parere di proposta, lasciandolo al ministro delle Infrastrutture, che è un tecnico, ed estendendolo a un organo di consulenza "tecnica" del governo, quale è il Consiglio di Stato in questa veste. Quanto

al merito del disegno di legge fra i criteri di delega vanno segnalati gli «obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee» (argomento certamente ben accolto dai critici dell'attuale codice 50/2016), la «forte riduzione numerica» delle stazioni appaltanti, la digitalizzazione e informatizzazione dell'iter dell'appalto, una generale semplificazione delle procedure (inevitabile il raccordo con il decreto semplificazioni), l'incentivo al ricorso a «procedure flessibili» come il dialogo competitivo, il rilancio del partenariato pubblico-privato. Capitolo a sé sulle concessioni con un «divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house». Il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha spiegato il senso che il governo dà al provvedimento che ora andrà all'esame del Parlamento: «L'obiettivo - ha detto - è aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere in linea con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo scopo è fare presto e fare bene, aumentando la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori, la trasparenza e la legalità».

La riforma del codice appalti dovrà puntare anche a «un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale». Massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l'innovazione e la ricerca. Nei bandi di gara saranno inserite «clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell'offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## GIUSTIZIA

# Prescrizione, tempi allungati per i reati più gravi

Giovanni Negri

Un'improcedibilità "mitigata" la soluzione messa a punto dal ministero della Giustizia sulla prescrizione per correggere la rotta rispetto al disegno di legge Bonafede. Nella versione sottoposta al Consiglio dei ministri ieri sera, infatti, il blocco dei termini dopo la sentenza di primo grado resta, sia in caso di assoluzione sia in caso di condanna. E tuttavia si mutuano dalla legge Pinto (la disciplina che fissa una durata massima di ogni grado di giudizio che, se oltrepassata, dà diritto a un risarcimento nel civile e nel penale) i termini di durata massima dell'appello, due anni, e del giudizio in Cassazione, un anno. Se i termini sono sforati, la sanzione è di natura processuale e si concretizza nell'improcedibilità.

Con alcuni correttivi però. Per reati gravi (per esempio, associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, corruzione, per traffico stupefacenti, per violenza sessuale, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, omicidio non aggravato, rapina, estorsione, sequestro, reati di spaccio in caso di ingente quantità) e di particolare complessità (per la natura delle questioni, per il numero degli imputati o delle vittime oppure delle questioni da trattare), infatti, è possibile una proroga di un anno in appello (tre complessivi, quindi) e di sei

mesi in Cassazione (un anno e sei mesi totali). L'inserimento della corruzione in questo elenco ha rappresentato il punto di caduta della mediazione raggiunta con i 5 Stelle.

Inoltre, vanno ovviamente esclusi tutti i delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, per definizione mai soggetti a prescrizione.

Con questa soluzione, spiegano i tecnici della ministra Cartabia, si rimedia al duplice danno causato da processi troppo lunghi: danno per gli imputati (diritto costituzionale alla ragionevole durata del processo) e danno per le vittime (in attesa di una parola di giustizia). Quindi il problema non è più la prescrizione del reato, ma la durata del processo. Il rimedio all'irragionevole durata è così all'interno del processo, ossia l'improcedibilità (che non estingue il reato). La nuova disciplina si applica per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede.

Il pacchetto di modifiche alla disciplina del processo penale, in realtà, investe molti altri punti, con l'obiettivo di una riduzione del 25% dei tempi di durata medi dei procedimenti. Per quanto riguarda, per esempio, i termini di durata delle indagini preliminari, questi, in relazione alla natura dei reati, vengono così rideterminati:

- 1 sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
- 2 un anno e sei mesi, quando si procede per gravi delitti come quelli di mafia e terrorismo o traffico di stupefacenti (quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, del Codice di procedura penale);
- 3 un anno, in tutti gli altri casi.

Nel caso di particolare complessità delle indagini, il pubblico ministero potrà chiedere una sola proroga della durata di sei mesi.

Si prevede che il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio solo





quando gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini permettano di coltivare «una ragionevole previsione di condanna», partendo da un dato che vede in primo grado le assoluzioni attestarsi su un livello assai elevato, pari al 40 per cento.

In caso di stasi del fascicolo, si prevede l'intervento del Gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti, già previsto nel ddl Bonafede. È garanzia per l'indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo; e garanzia per la vittima di dare un impulso al fascicolo fermo, anche per evitare la prescrizione del reato.

Riconsiderata la centralità dell'udienza preliminare che, per i tecnici della Giustizia, non è stata in grado di filtrare in maniera pari alle attese

i procedimenti (solo il 10%), e allunga la durata del giudizio di primo grado, in media, di 400 giorni. Si propone allora di limitarne la previsione a reati di particolare gravità e, parallelamente, di estendere le ipotesi di citazione diretta a giudizio.

Il pubblico ministero recupera margini di manovra in appello, rispetto alle proposte originali della commissione Lattanzi, nello stesso tempo cadono anche i limiti per la difesa, la cosiddetta critica vincolata. Introdotto poi un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria in Cassazione, per dare esecuzione alla pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per le priorità nell'esercizio dell'azione penale, altro tema delicato, alla fine queste saranno decise dagli uffici del pubblico ministero, nel rispetto di criteri generali forniti dal parlamento.

*Pubblicato sul Sole 24 Ore del 9 luglio 2021*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### **Processo penale.**

La riforma messa a punto dalla ministra Cartabia e sostenuta dal premier Draghi è stata approvata in Cdm



## LO SCONTRO

# Processo civile: dagli avvocati no a decadenza e preclusioni

Giovanni Negri

Sulla riforma del processo civile il nodo da sciogliere è quello del complesso sistema di decadenze e preclusioni che, nel progetto Cartabia, deve condurre la causa in una forma già affinata al traguardo della prima udienza. Un meccanismo, centrale nel sistema che dovrebbe condurre a una riduzione del 40% della durata dei giudizi, che proprio non piace all'avvocatura, che ne ha fatto il bersaglio di un battaglia serrata e che sarà verosimilmente uno dei temi più caldi del congresso straordinario in programma a roma a fine mese.

Per gli avvocati, infatti, per una rara volta compatti, «la certezza del diritto e l'effettività della giurisdizione civile, non si possono dissolvere in ragione di una paventata ma inefficace accelerazione dei tempi processuali». E, a rimarcare ulteriormente il punto, la sottolineatura da parte di Cnf, Ocf e Camere civili che «tutti noi siamo convinti che, soprattutto in un momento in cui è in pericolo la stessa coesione sociale, nessuno debba rischiare sanzioni per avere chiesto giustizia, oppure di perdere la casa, il lavoro, i figli, i mezzi di sussistenza, per non essere stato abbastanza pronto nel fare valere le sue ragioni, magari poi risultate evidenti».

Intanto si definisce meglio anche la ta-

bella di marcia al Senato. Il testo è in discussione da parte della commissione Giustizia, davanti alla quale sono stati depositati gli emendamenti del ministero della Giustizia. Ieri si è chiusa la nuova, breve, finestra per la presentazione dei subemendamenti (alcune centinaia), delle proposte cioè avanzate dalle diverse forze politiche per correggere le indicazioni del Governo. la prossima settimana i testi andranno al parere delle altre commissioni, mentre l'esame della commissione Giustizia non riprenderà prima del 16 luglio. L'obiettivo resta comunque quello di permettere il via libera dell'aula prima della sospensione dei lavori parlamentari di agosto.

Gli altri temi affrontati dalla riforma si profilano meno spinosi da affrontare. Un vasto consenso registra, per esempio, l'estensione della mediazione ad alcune tipologie contrattuale, come pure la messa a disposizione di uno stock di risorse finanziarie per incentivarla e il rafforzamento della partecipazione al primo incontro, quello di solito decisivo per il successo della procedura.

Qualche problema in più potrebbe darlo

## I NODI DA SCIogliere

### Preclusioni

È il tema più spinoso, dove l'avvocatura compatta sostiene che il meccanismo di decadenze e preclusioni che, nella proposta Cartabia, dovrebbe condurre alla prima udienza limitando il più possibile il ricorso a successiva istruttoria è fortemente penalizzante per i diritti di difesa dei cittadini

### Negoziazione


L'estensione della negoziazione assistita alle controversie in materia di lavoro, con i maggiori margini di manovra lasciati agli avvocati, già brevemente introdotta in passato e poi ritirata, costituisce un altro punto controverso. Sindacati e associazioni imprenditoriali potrebbero opporsi



## I tempi della giustizia


## PROCEDIMENTI CIVILI - DURATE MEDIE

Dati in giorni



## DURATA DEI PROCESSI PENALI

Dati in giorni



Fonte: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - ministero Giustizia

l'allargamento della negoziazione assistita alle controversie in materia di lavoro, visto lo "storico" precedente che la vide prima introdotta e poi ritirata per l'opposizione di sindacati e associazioni industriali.

Anche tutta la parte organizzativa relativa al decollo dell'ufficio del processo, ora possibile grazie agli stanziamenti che consentiranno 16.500 assunzioni a termine, e la riscrittura, all'insegna di razionalizzazione e risparmio

dei tempi dei procedimenti in materia di diritto di famiglia non dovrebbero incontrare grandi ostacoli. Semaforo verde ancora per alcune delle misure sperimentate in tempo di emergenza sanitaria e che hanno comunque permesso l'esercizio della giurisdizione come le videoudienze e il potenziamento della trattazione scritta.

Pubblicato sul Sole 24 Ore del 9 luglio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti chiave/1

1

**PRESCRIZIONE**

Tagliola  
improcedibilità

Confermato lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma tempi certi per i processi d'appello (2 anni) e

Cassazione (1 anno). Possibilità di proroga ulteriore (in appello di un anno, fino quindi a complessivi 3 anni; in Cassazione di 6 mesi, fino a complessivi 1 anno e 6 mesi) per reati gravi e processi complessi. In caso di mancato rispetto dei termini, scatta l'improcedibilità. Esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo)

2

**INDAGINI**

Sulla durata  
interviene il Gip

Rimodulati i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. In caso di stasi del fascicolo, si prevede l'intervento del Gip per

indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti come garanzia per l'indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo e per la vittima di evitare la prescrizione

3

**AZIONE PENALE**

Priorità  
decise dai Pm

Si prevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri

generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura. Il Parlamento non determinerebbe quindi le priorità, ma soltanto i criteri generali da rispettare da parte dei Pm



## I punti chiave/2

4

### APPELLO

#### Impugnazione anche dell'accusa

Confermate le proposte del ddl Bonafede per alcune limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado. Resta in via generale la

possibilità – tanto del pm, quanto dell'imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce un principio giurisprudenziale sull'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. Non si propone invece il cosiddetto appello a critica vincolata

5

### RITI ALTERNATIVI

#### Confisca patteggiabile

Si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni (patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato

e pm potrà estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Nell'abbreviato si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione Testo

6

### PROCESSI INUTILI

#### Rafforzata la tenuità del fatto

Per evitare processi per fatti marginali si rafforza la causa di non punibilità per tenuità del fatto,

estendendola a tutti i reati sanzionati con la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni e si valorizza la condotta successiva al reato come elemento da considerare per l'accesso al beneficio. Messa alla prova poi allargata sino a comprendere i reati puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni



## RAPPORTO ANNUALE

# Ue: in Italia tempi lunghi per i processi e pochi giudici

**Beda Romano**

Il ultimo rapporto annuale sullo stato della giustizia nei paesi membri dell'Unione europea, pubblicato ieri dalla Commissione Ue, conferma quanto sia necessaria la riforma dell'assetto giudiziario in Italia. Il paese è segnato da lunghissimi tempi procedurali così come da una indipendenza dei magistrati messa in dubbio da cittadini e imprese. L'esecutivo comunitario ha osservato che seguirà passo passo l'adozione degli impegni presi dal governo Draghi in questo campo. La relazione fa un'analisi qualitativa della situazione, e come ha spiegato il commissario alla Giustizia, il belga Didier Reynders, è complementare al rapporto annuale sullo stato di diritto (il secondo della serie è previsto nelle prossime settimane). L'analisi comunitaria giunge mentre in Italia il governo sta presentando una riforma della giustizia che tra le altre cose dovrebbe reintrodurre in qualche modo nel penale l'istituto della prescrizione, rivisto in occasione dell'esecutivo Conte I.

Misure a favore della giustizia sono state inserite nel piano di rilancio economico che verrà finanziato nell'ambito del NextGenerationEu. Durante una conferenza stampa a Bruxelles, il commissario ha sottolineato che l'esecutivo comunitario «seguirà da vicino» l'adozione delle

riforme previste, e che contemplano tra le altre cose una riduzione della lunghezza dei procedimenti giudiziari del 40% in campo civile e del 25% in campo penale in un periodo di cinque anni. Sui tempi della giustizia in Italia «abbiamo notato segnali positivi dal 2019. Il calo degli arretrati nelle cause civili e commerciali è un elemento positivo. Tuttavia, malgrado questi miglioramenti, le cause civili e commerciali restano molto lunghe. C'è un miglioramento, ma i tempi sono ancora molto lunghi, rispetto alla media europea», ha aggiunto Reynders. «I tempi medi per chiudere una causa diminuiscono in secondo e terzo grado, ma salgono leggermente in primo grado». Nel rapporto si specchiano molte inefficienze del paese. L'Italia è il quarto paese in Europa per numero di avvocati, ma tra gli ultimi per numero di magistrati. Ben oltre il 60% del bilancio va a pagare gli stipendi dell'amministrazione giudiziaria. Quanto alla lunghezza dei procedimenti: oltre 800 giorni in media per assicurare giustizia sull'uso di un brevetto e in campo amministrativo, oltre 500 per ottenere una sentenza in campo civile e commerciale. Quanto alla riforma del Consiglio superiore della Magistratura è bene che l'Italia, come altri paesi europei «si attenga agli standard del Consiglio d'Europa e lavori con la Commissione Venezia», ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri belga. Occorre «essere sicuri che, per fare un esempio, nella composizione del CSM ci sia una maggioranza di giudici eletti dai loro pari». La stessa questione si pone in Lussemburgo e in Spagna. «C'è un progetto di legge pendente in Parlamento ed è importante continuare a lavorare su questa riforma». Infine, la percezione dell'indipendenza dei magistrati è bassa tra i cittadini italiani. In questo campo, le statistiche italiane sono poco migliori di quelle in quattro paesi dell'Est: Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria.

*Pubblicato sul Sole 24 Ore del 9 luglio 2021*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Sole  
**24 ORE**

**TREKKING** | **BICI**  
**ITALIA** | **ITALIA**

ANTONIO  
DALLA VENEZIA  
20 VACANZE A PEDALI  
PER TUTTI  
NELLE REGIONI ITALIANE

Il Sole  
**24 ORE**

Borse Milano

edicolaeditore

TRACCE GPS

# NON SARÀ UNA PASSEGGIATA. ED È QUESTO IL BELLO.

Riscopri le meraviglie del nostro Paese in maniera sostenibile e goditi la bellezza del paesaggio con i tempi distesi della camminata o con i ritmi più sostenuti della bicicletta. In arrivo una selezione dei migliori itinerari italiani in due guide dedicate. Un incontro ravvicinato con la varietà del territorio, con le sue diverse culture, alternando luoghi classici ad angoli appartati, inediti, poco noti e perciò tutti da scoprire.

**IN EDICOLA DA SABATO 5 GIUGNO "TREKKING ITALIA"  
E DA SABATO 12 GIUGNO "BICI ITALIA" CON IL SOLE 24 ORE A € 11,90\***

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 12/07/2021.



Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it)  
e ritiralala, senza costi aggiuntivi  
né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama  
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore  
**02 30300600**



In vendita su [Shopping24](http://Shopping24)  
[offerte.ilssole24ore.com/trekkingebicitalia](http://offerte.ilssole24ore.com/trekkingebicitalia)